

fare

Federazione
delle Associazioni Regionali
degli Economi e Provveditori
della Sanità

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Sommario

1. FARE – Federazione Associazioni Regionali Economi e provveditori. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO.	11
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	14
2.1 Quadro normativo di riferimento ex D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche	14
2.2 Modello 231 e Anticorruzione ex. L. 190/2012. Soci e amministratori fare che sono anche soggetti pubblici. Misure integrative...	15
2.3 Esimenti della responsabilità amministrativa	16
2.4 Sanzioni	17
3. IL MODELLO 231 DI F.A.R.E.	18
3.1 Introduzione	18
3.2 Finalità del Modello, strumenti e destinatari	18
3.3 Costruzione del Modello e relativa struttura	20
3.4 Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni	21
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	22
4.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza	22
4.2 Poteri e compiti	23
4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	25
4.4 L'attività di reportazione dell'OdV verso altri organi aziendali	26
4.5 Autonomia operativa e finanziaria. Regolamento di funzionamento. Prima nomina	27
5. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO	28
5.1 Informazione e formazione degli associati e degli organi	28
5.2 Informazione ai partner	28
6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	28
6.1 Funzione del sistema disciplinare	28
6.2 Sistema sanzionatorio nei confronti degli associati	29
6.3 Sistema sanzionatorio nei confronti degli amministratori	29
6.4 Sistema sanzionatorio nei confronti dei fornitori, consulenti e partner	29
6.5 Sistema sanzionatorio nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	29
7. IL MODELLO 231 DI F.A.R.E. – LA PARTE SPECIALE	30
8. I PROCESSI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI DELLA FARE	32
9. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	36
9.1 Definizione di pubblica amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio	36
9.2 Le singole fattispecie di reato presupposto	37
9.3 Attività sensibili	43
9.4 Sistema di controllo	44
10. REATI SOCIETARI	47
10.1 Le singole fattispecie di reato presupposto	47
10.2 Attività sensibili	51
10.3 Sistema di controllo	53
11. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	54
11.1 Le singole fattispecie di reato presupposto	54
11.2 Attività sensibili	56
11.3 Sistema di controllo	57
12. REATI INFORMATICI	58
12.1 Le singole fattispecie di reati presupposto	58

12.2	Attività sensibili	63
12.3	Sistema di controllo	64
13.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	65
13.1	Le singole fattispecie di reati presupposto	65
13.2	Attività sensibili	64
13.3	Sistema di controllo	66
14.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	67
14.1	Le singole fattispecie di reati presupposto	67
14.2	Attività sensibili	69
14.3	Sistema di controllo	71
15.	REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA	72
15.1	Le singole fattispecie di reati presupposto	72
15.2	Attività sensibili	72
15.3	Sistema di controllo	74
16.	REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	75
16.1	Le singole fattispecie di reati presupposto	75
16.2	Attività sensibili	75
16.3	Sistema di controllo	77
17.	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	78
17.1	Le singole fattispecie di reati presupposto	78
17.2	Attività sensibili	79
17.3	Sistema di controllo	80
18.	REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DISOGGIORNO	81
18.1	Le singole fattispecie di reati presupposto	81
18.2	Attività sensibili	81
18.3	Sistema di controllo	82
19.	Disposizioni transitory e di prima applicazione.	83
ALLEGATI	83

1. FARE – Federazione Associazioni Regionali Economi e provveditori. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO.

La F.A.R.E. – Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Proveditori della Sanità– è stata costituita nel 1960 per favorire lo studio dei problemi connessi alla gestione dei servizi economici e alla funzione degli approvvigionamenti nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private. Lo scopo preminente è quello dell’aggiornamento e della qualificazione professionale degli appartenenti alla categoria dei buyers pubblici della sanità, attraverso vari strumenti operativi quali corsi di formazione, master, giornate di studio, convegni, congressi, pubblicazioni.

La F.A.R.E. – Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Proveditori della sanità, con sede nella residenza del Presidente in carica, non ha scopo di lucro e persegue:

- a) il dibattito e lo studio dei problemi di organizzazione manageriale, tecnica e di gestione dei servizi economici e delle funzioni inerenti agli approvvigionamenti, nell’ambito delle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche e private, attraverso vari strumenti operativi, quali convegni, congressi, visite sociali, studi, pubblicazioni, ecc.;
- b) l’aggiornamento e la qualificazione professionale degli appartenenti alla categoria, nonché l’organizzazione di formazione professionale per le strutture operative di economato e provveditorato;
- c) la difesa e la valorizzazione delle funzioni e delle attività tecnico-economiche e provveditoriali, sotto l’aspetto manageriale, tecnico-giuridico e normativo;
- d) la partecipazione con propri rappresentanti ad organizzazioni e commissioni per lo studio di problemi di caratteri organizzativo, economico e di mercato, nonché la prestazione di eventuali consulenze tecnico-professionali;
- e) il coordinamento e lo stimolo delle attività delle singole associazioni regionali e ciò nel rispetto delle autonomie statutarie;
- f) il collegamento con organismi rappresentativi del mondo dei servizi e dell’approvvigionamento, con particolare riferimento al settore sanitario ed assistenziale, a livello nazionale, europeo ed internazionale;
- g) la promozione, a livello scolastico superiore e universitario delle specializzazioni dell’approvvigionamento della gestione dei beni e servizi e della logistica;
- h) la certificazione della competenza professionale degli associati, attestandone la formazione specifica in materia di approvvigionamenti e logistica.

La Federazione è composta dalle seguenti associazioni regionali:

- a) A.C.E.P. Associazione Campana Economi Proveditori;
- b) A.E.P.&L. Associazione Economi Puglia e Lucania;
- c) A.L.E. Associazione Lombarda Proveditori Economi della Sanità;

- d) A.L.P.E. Associazione Ligure Provveditori Economi;
- e) A.P.E. Associazione Provveditori Economi Piemonte-Valle d'Aosta;
- f) A.R.E. Associazione Regionale Economi Provveditori Emilia-Romagna Marche;
- g) A.R.E.A. Associazione Regionale Economi Provveditori Abruzzo e Molise;
- h) A.R.E.P.S. Associazione Regionale Economi e Provveditori Siciliani;
- i) A.R.P.E.S. Associazione Regionale Provveditori Economi Sardegna;
- j) A.R.T.E. Associazione Regionale Tosco Umbra Economi;
- k) A.T.E. Associazione Triveneta Economi;
- l) A.E.L. Associazione Economi Provveditori Sanità Lazio;
- m) A.P.E.C. Associazione Provveditori Economi Calabria;

Possono aderire alle associazioni regionali, in qualità di soci effettivi, i soci del Servizio Sanitario Nazionale, con qualifica di livello direttivo o dirigenziale, adibiti a funzioni di Economato e/o Provveditorato, nonché responsabili di Provveditorato ed Economato di altre strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private.

E' facoltà delle associazioni regionali prevedere l'adesione di soci aggregati senza diritto di voto e di rappresentanza attiva e passiva.

Tali soci aggregati devono rientrare nelle seguenti categorie:

- a) soci del S.S.N. che operano nell'ambito delle funzioni di Economato e Provveditorato, con qualifica di concetto o equivalente;
- b) soci di enti del settore pubblico allargato, con qualifica di livello direttivo o dirigenziale, che operano nel settore Approvvigionamento, Economato, Logistica.

Gli organi sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

Sul piano patrimoniale lo statuto della FARE è conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.470 in tema di patrimonio e pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire anche in forma indiretta utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili;

c) in caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito eventualmente l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge n.662/1996.

La Federazione partecipa con i propri rappresentanti ad organizzazioni e commissioni per lo studio di problemi di carattere organizzativo, economico e di mercato e presta la propria consulenza su aspetti tecnico professionali concernenti l'acquisto di beni e servizi e la gestione di attività di carattere alberghiero.

La F.A.R.E., direttamente o tramite accordi e convenzioni con terzi, cura la promozione di specifiche attività di informazione, di formazione e di supporto operativo a favore dei propri associati. In particolare, la F.A.R.E. realizza, anche a mezzo delle proprie associazioni regionali, le seguenti iniziative:

a) TEME: rivista mensile di tecnica e metodologia economica, organo ufficiale della F.A.R.E.

b) fareonline.it sito internet ufficiale della F.A.R.E.

c) Agenda F.A.R.E.: strumento operativo del Provveditore-Economista.

d) Congresso Nazionale F.A.R.E., con cadenza triennale.

e) Eventi formativi e culturali a supporto dei professionisti associati;

Gli stakeholder di FARE:

- le Associazioni regionali ed i singoli soci che in varia misura consentono, attraverso il loro fondamentale supporto, il regolare svolgimento dell'attività di "produzione culturale" della Fondazione;
- gli Sponsor Istituzionali;
- gli Sponsor di Eventi;
- le numerose Istituzioni con cui FARE collabora nei diversi Board e per i diversi progetti a carattere scientifico culturale;
- i Frequentatori degli eventi formativi e culturali
- tutti i soggetti che hanno rapporti commerciali con la Fondazione quali Clienti, Fornitori, Sub-concessionari, Prestatori di servizi, Consulenti;
- i Mass Media.

FARE si avvale per lo svolgimento delle attività di rilievo commerciale della FONDAZIONE FARE. Il presente modello organizzativo si applica anche alla FONDAZIONE.

Il modello non trova applicazione diretta all'interno delle Associazioni Regionali federate, ma costituisce un documento di riferimento per la successiva adozione da parte dei rispettivi Organi. Gli esponenti delle Associazioni Federate (in particolare i Presidenti) devono seguire il presente Modello nell'ambito delle

attività della FARE, o quando utilizzano il nome, il Logo o agiscono per conto della Federazione o della Fondazione.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

2.1 Quadro normativo di riferimento ex D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”* ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti, che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati commessi.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto (c.d. “reati presupposto”) agli enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero ai sensi dell’art. 4 D.Lgs. n. 231/2001, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Con l’entrata in vigore di tale decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della società stessa.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo: infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Quanto ai reati presupposto, il D.lgs. n. 231/2001 richiama le seguenti tipologie:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b) reati societari;
- c) delitti contro la fede pubblica;
- d) abusi di mercato;
- e) delitti contro la persona;
- f) reati con finalità di terrorismo;
- g) reati informatici;
- h) reati transnazionali;
- i) reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- j) reati di criminalità organizzata;
- k) reati di ricettazione e riciclaggio nonché Autoriciclaggio;
- l) reati contro l’industria e il commercio;
- m) reati in materia di violazione del diritto d’autore;
- n) reati ambientali;

o) impiego di lavoratori irregolari.

L'elenco completo ed aggiornato dei reati presupposto è **allegato al presente documento**. L'analisi dei reati presupposto che incidono sull'attività della F.A.R.E. costituisce la PARTE SECONDA del presente modello.

2.2 Modello 231 e Anticorruzione ex. L. 190/2012. Soci e amministratori fare che sono anche soggetti pubblici. Misure integrative.

Una delle caratteristiche di F.A.R.E. è quella di annoverare tra i propri associati, amministratori e organi di controllo persone che sono anche soci pubblici o personale che svolge funzioni pubbliche.


In particolare si tratta di dirigenti e funzionari che lavorano in un particolare settore, quale quello della fornitura di beni e servizi in ambito sanitario e non solo.

Tale area è stata valutata come particolarmente esposta a rischi corruttivi da una pluralità di fonti:

- a) Art. 1, comma 16, L. 190/2012 (cd. Legge Anticorruzione)
- b) Delibera CIVIT (oggi ANAC) n. 72/2013, recante il Piano Nazionale Anticorruzione;
- c) Determinazione n. 12/2015 e Delibera 831/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

In particolare le fonti di cui ai punti b) e c) descrivono le varie fasi del processo di acquisto e gestione dei contratti pubblici ed in particolare della sanità, descrivendo i rischi corruttivi connessi, le anomalie significative presenti nei vari processi, gli indicatori nonché le misure di sicurezza connesse.

La peculiare **prossimità** del contenuto di tali documenti con l'area di rischio ed i reati esaminati in questa sezione della parte speciale del modello, rendono estremamente opportuno considerare tali fonti come integrate all'interno del presente modello. In primo luogo, pur in assenza di specifiche, puntuali o aggiornati richiami espressi, tutti i soggetti tenuti al rispetto del presente modello saranno tenuti al **rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione**, nella parte in cui preveda o disciplini rischi e connesse misure correttive inerenti gli acquisti pubblici ed il settore sanitario. In secondo luogo accanto alle misure connesse ai reati presupposto, il **Codice Etico** contiene alcune previsioni che disciplinano l'attività dei soci e degli amministratori anche in relazione alla loro funzione pubblica in termini di incompatibilità e conflitto di interessi.



L'aggiornamento del presente modello pertanto sarà sempre connesso con le previsioni e gli aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione. L'OdV dovrà pertanto monitorarne l'evoluzione e l'applicazione.

Allo stesso modo gli orientamenti ANAC in tema di prevenzione della corruzione costituiscono per l'OdV valido punto di riferimento per l'attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

2.3 Esimenti della responsabilità amministrativa

L'art. 6 D.lgs. n. 231/2001 stabilisce che l'ente non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *"modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello

verificatosi.

Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività unitamente ad un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In ogni caso l'ente non risponde se le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2 D.lgs. n. 231/2001).

2.4 Sanzioni

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi soci da reato. Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:

- p) sanzioni pecuniarie;
- q) sanzioni interdittive;
- r) confisca;
- s) pubblicazione della sentenza.

Si fa riferimento **alle sanzioni interdittive**, peraltro applicabili solo ad alcuni reati del Decreto:

1. interdizione dall'esercizio delle attività;
2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

3. IL MODELLO 231 DI F.A.R.E.

3.1 Introduzione

La F.A.R.E. a seguito di un percorso di crescita e consapevolezza della centralità della cultura della *corporate governance* ha deciso di dotarsi di un Modello di Organizzazione che sia funzionale alla prevenzione dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/01. In tale ottica si è voluta dotare del presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo e dei suoi allegati con la ferma convinzione che la spinta organizzativa ed etica apicale sia fondamentale e preceda quanto espresso dal legislatore sul piano normativo.

3.2 Finalità del Modello, strumenti e destinatari.

Attraverso l'adozione del Modello la F.A.R.E. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da F.A.R.E., in quanto le stesse (anche nel caso in cui l'Ente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali F.A.R.E. intende attenersi nell'esercizio della propria attività;
- assumere quale principio ordinamentale del proprio operato la cultura della prevenzione del rischio da illecito ed in particolare del rischio corruttivo come declinato nel Piano Nazionale Anticorruzione dall'ANAC;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare all'Ente (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire all'Ente un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

F.A.R.E. si è ispirata, per la redazione del modello, a:

1. Linee guida di Confindustria, aggiornate al 2014;
2. " Il modello 231/2001 per gli enti non profit: una soluzione per la gestione dei rischi" redatto dal Consiglio nazionale dei dottori Commercialisti (anno 2012);
3. Delibera ANAC n. 12/2015 e n. 831/2016 (Piano Nazionale Anticorruzione)

In particolare il modello proposto da Confindustria appare in linea con le esigenze di FARE. La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute. Come previsto dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001, il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che in data 21 luglio 2014 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

Le Linee Guida si focalizzano in particolare su:

- la costruzione del Codice Etico,
- la composizione e le azioni dell'Organismo di Vigilanza,
- le fattispecie di reato contemplate nel Decreto,

mantenendo come perno la convinzione che l'obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

Inoltre, i controlli devono avvenire "alla presenza" dei seguenti **strumenti** organizzativi:

- un **Codice Etico** con riferimento ai reati considerati nonché ai profili di gestione delle incompatibilità e dei conflitti di interessi;
- un **Regolamento Interno** che evidenzi:
 - **sistema organizzativo** sufficientemente chiaro,
 - procedure per **regolamentare l'attività** ed individuare i punti di controllo, nonché la segregazione delle competenze;
 - **poteri autorizzativi** e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa;
 - un **sistema di controllo** e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità;
- un sistema di **comunicazione**, interna ed esterna strutturata, formazione e addestramento.

F.A.R.E., durante l'attività di analisi e predisposizione del "Sistema 231", ha ritenuto pertanto necessario ed utile fare riferimento alle indicazioni prescritte dall'associazione nelle Linee Guida Confindustria.

Il riferimento al **Piano Nazionale Anticorruzione**, invece, è una scelta che deriva dal fatto che gli amministratori della FARE nonché delle associazioni federate sono per lo più funzionari e dirigenti coinvolti nei principali processi a rischio individuati dalla Legge n. 190/2012 e dal PNA. FARE non è soggetto destinatario delle norme appena richiamate né intende sovrapporsi all'azione di prevenzione della corruzione realizzata all'interno delle singole amministrazioni.

Occorre comunque constatare la evidente **prossimità dell'azione della FARE** con quella che gli amministratori svolgono in ragione delle loro funzioni pubbliche, soprattutto per quanto riguarda il complesso delle relazioni con i fornitori di beni e servizi delle aziende sanitarie e degli enti di appartenenza degli stessi e che si trovano a svolgere ruolo di partner e *sponsor* delle attività della federazione.

Il sistema di misure sopra indicato, pertanto non può prescindere anche dal valutare non solo il comportamento degli amministratori nell'ambito della federazione o delle associazioni federate, ma anche nell'ambito del servizio pubblico svolto per conto dell'amministrazione di appartenenza.

Con ciò occorre affermare che l'immagine e l'integrità della F.A.R.E. sono strettamente connesse con quelle dei funzionari e dei dirigenti iscritti alle proprie associazioni e che operano, nella loro veste di provveditori, economi, buyer, Responsabili di Uffici Gare, responsabili del Procedimento, ecc. per conto delle loro amministrazioni, di aggregazioni di acquisto, di centrali di committenza o nelle altre forme previste

Il Codice etico FARE ed il sistema di controllo interno, pertanto, devono assicurare il monitoraggio ed il flusso informativo delle vicende legate alla violazione delle misure di sicurezza, etiche e comportamentali nonché di prevenzione legate al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione anche quando tali comportamenti avvengano non in contesti F.A.R.E. ma nello svolgimento della propria attività lavorativa presso pubbliche amministrazioni.

Nell'ottica di tale prossimità di ambito, pertanto,

- il Codice Etico prevede la disciplina della prevenzione e gestione delle principali situazioni di **conflitto di interessi** in cui la necessità di intrattenere rapporti con soggetti privati per lo svolgimento delle attività della FARE (sponsor, partners, ecc.) possa essere percepita come minaccia alla imparzialità ed indipendenza al regolare svolgimento delle funzioni attribuite in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione con le pubbliche amministrazioni di appartenenza, e viceversa;
- il sistema di controllo interno prevede che tutti coloro che assumono cariche rilascino dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità stabilite dagli atti associativi ed a coloro cui venga affidata una delega, una funzione specifica, un progetto, ecc. in cui vengano spesi il nome o la immagine della FARE o di un suo associato rilascino apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

3.3 Costruzione del Modello e relativa struttura

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a F.A.R.E. di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una vera e propria mappatura delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal decreto ordinandoli per rischiosità del processo (calcolata sulla base dell'adeguatezza del sistema di controllo in essere) e gravità dell'illecito. Attività avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino tenendo presenti le dinamiche già esistenti o possibili e le esigenze imposte dall'attività.

Per intraprendere un'indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, è stata data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

- tipologia dell'ente,
- quadro normativo applicabile all'ente,
- esistenza o meno di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile,
- livello di centralizzazione dei poteri,
- indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure,
- separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri decisionali e di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime,
- adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive,
- job description,

- procedure esistenti o prassi consolidate.

Il presente Modello è costituito da una parte generale e da una speciale, a queste due parti si aggiungono degli allegati che possono essere soggetti a revisione ed aggiornamento periodici approvati formalmente dal Consiglio Direttivo.

Nella **parte generale** si introduce l'attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro, mentre nella **parte speciale** si fa esplicito riferimento ai soli reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 che, all'esito dell'attività di mappatura dei rischi, si ritengono applicabili alla realtà di F.A.R.E..

Costituiscono allegati al modello:

- il Codice Etico F.A.R.E.
- l'elenco aggiornato e completo dei Reati 231
- il regolamento di funzionamento dell'organismo di vigilanza

Tali allegati vengono progressivamente adottati dal Consiglio Direttivo F.A.R.E.. Il verbale di adozione deve fare espresso riferimento al fatto che l'atto costituisce allegato del Modello 231.

3.4 Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, F.A.R.E. ha ritenuto opportuno procedere alla sua adozione e alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza.

In relazione alla complessità organizzativa ed alla compenetrazione del Modello nell'organizzazione stessa, l'aggiornamento del Modello comporta la predisposizione di un monitoraggio programmato delle novità legislative, dei cambiamenti significativi della struttura organizzativa, delle verifiche di inefficacia del modello.

L'Organismo di Vigilanza predispone quando opportuno le proposte di aggiornamento del modello, la cui approvazione è sottoposta al Consiglio Direttivo.

Più in particolare:

- a) l'Organismo di Vigilanza comunica al Consiglio Direttivo ogni informazione della quale sia a conoscenza che determina l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello;
- b) il Direttivo approva l'avvio e i contenuti del programma di aggiornamento;
- c) l'Organismo di Vigilanza predispone il programma di aggiornamento avvalendosi laddove necessario di supporto esterno.
- d) l'aggiornamento della Parte Generale e della Parte Speciale, nonché degli allegati è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo. Le modifiche formali o che non incidono significativamente sul sistema di controllo sono approvate dalla Presidenza (inclusa qualsiasi modifica derivante da semplici ed automatici adeguamenti normativi, quali ad es la modifica delle figure di reati rilevanti).

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Sebbene alla F.A.R.E., che non ha soci e un volume d'affari proprio (e nella misura in cui il presente modello si applica anche alla fondazione tale volume è comunque inferiore ai 10 milioni), l'art. 6 comma 4 del Dlgs 231/2001 consenta che le funzioni di vigilanza sopra descritte siano affidate alla dirigenza, il Consiglio Direttivo ha deciso di dotarsi di un L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) è composto da un membro esterno e da due membri interni all'Ente.

I membri esterni sono scelti fra personalità e professionisti con specifiche e comprovate competenze in materia di diritto, gestione societaria e rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

L'OdV rappresenta un organo collegiale nominato dal Consiglio Direttivo e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il Consiglio Direttivo nomina l'OdV e gli assegna il compenso annuo; un budget di spesa, se richiesto e autorizzato per l'esecuzione dei compiti affidati, potrà essere assegnato dal Presidente e dalla Direzione.

L'OdV non può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto di interesse.

I requisiti fondamentali richiesti sono:

- a) **autonomia:** l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti dell'ente, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio Direttivo. L'OdV nel momento in cui ravviserà la necessità di disporre di un budget per determinate attività di vigilanza, comunicherà all'azienda la motivazione per la quale intende procedere in tali attività, e, a spesa approvata, sarà l'azienda stessa a richiedere i preventivi e le quotazioni. All'OdV verrà sottoposta la valutazione "tecnico-professionale" dei professionisti coinvolti in tali attività (curricula vitae).
- b) **indipendenza:** è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti dell'Ente. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l'OdV dipende direttamente ed unicamente solo dal Consiglio Direttivo.
- c) **professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.
- d) **continuità d'azione:** al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno idoneo ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV i seguenti casi:

- una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- una delle situazioni in cui risulta gravemente compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;
- l'aver riportato condanna penale passata in giudicato per delitto di cui ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01, anche nella forma dell'applicazione pena sull'accordo delle parti ex art. 444 C.p.p.

L'OdV si riserva anche di poter recedere dalla carica dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno entro 30 giorni.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato con possibilità di rinnovo. L'Organismo di Vigilanza cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca. I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti dell'Ente, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del componente l'OdV;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dell'Organismo di Vigilanza il Consiglio Direttivo prenderà senza indugio le decisioni del caso.

4.2 Poteri e compiti

L'OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

L'OdV incontrerà periodicamente la Direzione aziendale e gli eventuali referenti interni a seconda delle necessità di volta in volta emerse nel corso delle attività di Vigilanza.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

All'OdV sono affidate le attività:

a) di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- conduzione di ricognizioni sull'attività della Federazione ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- monitoraggio sui risultati delle azioni e attività disposte a seguito dell'adozione e dell'aggiornamento del Modello;
- verifica il regolare rilascio delle dichiarazioni di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi;
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da F.A.R.E., soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di relazione agli organi societari deputati;
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi;
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello.

b) di aggiornamento:

- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con i consulenti legali esterni dell'Ente e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
- monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;
- fornisce chiarimenti agli organi della FARE in ordine alla interpretazione del modello organizzativo;

c) di formazione:

- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dirigenti, soci e agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, dello spazio nell'intranet-internet dell'Ente contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 ed al Modello;
- monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

d) sanzionatorie:

- segnalazione di eventuali violazioni del Modello al Consiglio Direttivo ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione;
- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale;

- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

In ragione dei compiti affidati, il Consiglio Direttivo è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dirigenti, soci, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/03) a tutta la documentazione che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente, ma, quando necessario e se previsto nel budget autorizzato, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a promozioni, trasferimenti o sanzioni disciplinari relative ai membri dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte degli associati, delle associazioni, degli organi associativi, dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- I componenti degli organi associativi hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da soci, organi sociali, fornitori, società di service, consulenti e partner, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di F.A.R.E. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I canali con cui un dirigente e dipendente F.A.R.E. può effettuare una segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

1. il primo consiste nel riferire al Presidente;
2. il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste

nel riferire direttamente all'OdV.

Gli altri soggetti (come consulenti, fornitori, partner, società di service), ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'OdV.

Le segnalazioni giungono all'OdV tramite un indirizzo di posta elettronica cui è riservato l'accesso al solo OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

L'OdV può anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime ove ne ravvisi l'utilità.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dirigenti e soci devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- a) le notizie relative ai procedimenti sanzionatori, alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- b) le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- c) le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- d) le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- e) i verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Collegio dei Revisori e del Consiglio Direttivo;
- f) le variazioni delle aree di rischio;
- g) la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- h) i contratti ed accordi conclusi con la PA o con sponsor privati, erogazione di fondi e/o contributi pubblici o privati in favore dell'Ente. Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:
 - sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre F.A.R.E. al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001,
 - sui rapporti con le società di service, fornitori, consulenti e partner che operano per conto di F.A.R.E. nell'ambito delle attività sensibili,
 - sulle operazioni straordinarie intraprese da F.A.R.E..

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti alla F.A.R.E..

L'OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione, e penalizzazioni i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello o comunque non in linea con gli stessi. L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

4.4 L'attività di reportazione dell'OdV verso altri organi aziendali

L'attività di reportazione dell'OdV ha sempre ad oggetto:

- l'attività svolta,
- l'attuazione del Modello,
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a F.A.R.E., sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV rapporta direttamente al Consiglio Direttivo su base di urgenza e su base annuale.

L'OdV predispose annualmente un rapporto scritto per il Consiglio Direttivo sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e sull'esito degli stessi.

Annualmente l'OdV redige il piano delle attività previste per l'anno successivo e la relativa richiesta di budget.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli amministratori, l'OdV deve prontamente rivolgersi all'Assemblea.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici e/o i consulenti, più precisamente con:

- i consulenti legali esterni dell'Ente per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori e revisori;
- la il Direttivo ed il Collegio dei Revisori per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D. Lgs. 231/2001; inoltre per il controllo in ordine al rispetto da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service delle procedure amministrative e contabili nell'ambito delle attività sensibili;
- la Presidenza in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari.

4.5 Autonomia operativa e finanziaria. Regolamento di funzionamento. Prima nomina.

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative all'Ente anche quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziata dal Presidente e dalla Direzione al fine di svolgere l'attività assegnata.

Le regole di funzionamento, di convocazione, decorrenza e durata sono disciplinate da apposito **Regolamento** adottato dal ODV.

L'organismo svolge in ogni caso tutte le proprie attività, con pienezza di poteri dal momento della propria prima nomina. Per la prima nomina si applica l'art. 19 (disposizioni transitorie e di prima applicazione).

5. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

La FARE si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione.

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

5.1 Informazione e formazione degli associati e degli organi.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di F.A.R.E. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti degli associati.

5.2 Informazione ai partner

Relativamente ai partner, F.A.R.E. deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

6.1 Funzione del sistema disciplinare

Viene predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta introdotte dal Modello, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'OdV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello affinché l'Ente possa beneficiare dell'esimente della responsabilità.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e delle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazione delle sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

È rivolto essenzialmente a:

- t) tutti coloro che svolgono per F.A.R.E. funzione di rappresentanza, amministrazione, o

- direzione;
- u) coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
 - v) tutti gli associati, in generale.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni.

Il Sistema Sanzionatorio è reso pubblico e diffuso.

6.2 Sistema sanzionatorio nei confronti degli associati

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte degli associati, il Consiglio Direttivo ne informerà prontamente l'Assemblea dei soci e proporrà le sanzioni previste dallo statuto nonché, se del caso, la sospensione o la revoca della qualifica di socio.

6.3 Sistema sanzionatorio nei confronti degli amministratori

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte del Consiglio Direttivo ne informerà prontamente l'Assemblea dei soci, e proporrà le sanzioni previste dallo statuto.

Qualora le violazioni riguardassero singoli componenti del Consiglio Direttivo, l'OdV ne informa il Presidente e gli altri organi competenti al fine dell'applicazione della sanzione della sospensione o della revoca dell'incarico.

6.4 Sistema sanzionatorio nei confronti dei fornitori, consulenti e partner

Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente Modello poste in essere da detti soggetti, gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o, nei casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

6.5 Sistema sanzionatorio nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza e la conseguente nomina di nuovo membro in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

7. IL MODELLO 231 DI F.A.R.E. – LA PARTE SPECIALE

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli organi di F.A.R.E., i consulenti, i partner e le società di service, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i principi sanciti dal Codice Etico adottato da F.A.R.E.;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale di F.A.R.E. ed al sistema di controllo della gestione;
- le procedure aziendali;
- le comunicazioni organizzative.

In allegato al presente modello vengono riportati tutti i reati rilevanti ai fini 231. Nei paragrafi successivi verranno presi in esame i soli reati che, all'esito dell'analisi dei rischi, si ritiene potrebbero essere concretamente posti in essere da F.A.R.E. nell'esercizio della sua attività tipica. Non sono pertanto contemplate nella parte speciale del Modello tutte quelle fattispecie criminose che, in ragione della natura giuridica di federazione associativa e fondazione senza scopo di lucro dell'Ente, della sua storia giudiziaria e dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, non appaiono ragionevolmente realizzabili all'interno di F.A.R.E..

Sulla base di tali criteri F.A.R.E., allo stato, ha pertanto deciso di non considerare ai fini di cui al D.lgs. n. 231/2001 le seguenti macroaree:

- delitti contro l'industria e il commercio;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- abusi di mercato;
- reati ambientali;
- reati transnazionali.

F.A.R.E. sancisce comunque il divieto di commissione dei reati sopraelencati e di operare affinché venga creato un clima organizzativo, etico e culturale che ostacoli chiunque, a partire dai propri rappresentanti e agenti, a porre in essere azioni di qualunque genere che possano essere ricondotte a tali fattispecie.

Per quanto riguarda i reati societari F.A.R.E., pur non ritenendo tecnicamente applicabili le disposizioni previste in tema di società alle fondazioni senza scopo di lucro, ha ugualmente ritenuto di predisporre una parte speciale dedicata al preciso scopo di dettare a tutti i destinatari del Modello i principi e le norme di comportamento che devono essere seguite: a) nel trattamento di dati attinenti agli aspetti economici dell'Ente; b) nonché nella gestione delle operazioni/attività afferenti la rendicontazione c) e, in genere, nel trattamento della documentazione dell'Ente.

Quanto ai reati a matrice corruttiva, come già precisato nella parte generale, F.A.R.E. è consapevole che molti dei propri associati non agiscono investite di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio quando operano in nome e per conto di FARE.

A tale scopo il **Codice Etico** prevede anche politiche e buone pratiche di trasparenza e *disclosure* che mirino a differenziare, in ogni sede ed occasione, la posizione dei rappresentanti FARE distinguendola da quella ricoperta presso le proprie amministrazioni di provenienza.

Partendo dalla constatazione della naturale situazione di prossimità di interessi che le due posizioni possono esprimere nella percezione pubblica, il codice Etico prevede altresì le politiche di gestione dei conflitti di interessi di cui al paragrafo 3.

Tale gestione del rischio, unita alla sopra menzionate **misure di trasparenza e disclosure** costituiscono misura di prevenzione trasversale in ogni processo, soprattutto comunicativo, collegato alle funzioni di FARE.

Di seguito saranno illustrate:

- i Processi e le attività **sensibili di FARE**
- le **single fattispecie di reato** previste dal Decreto e ritenute realizzabili da F.A.R.E.;
- le **attività sensibili** e le relative funzioni coinvolte;
- il **sistema di controllo interno**.

8. I PROCESSI E LE ATTIVITÀ SENSIBILI DELLA FARE

L'attività F.A.R.E. che rileva ai fini del presente documento riguarda le seguenti **macro aree**:

- Attività istituzionale ed interna alla Federazione ed alle Associazioni; gestione amministrativa, fiscale e patrimoniale (A-INT)
- Attività Convegnistica: Organizzazione di Convegni, Congressi nazionali, Workshop; rapporti con la Fondazione; rapporti con sponsor privati (A-CONV)
- Concessione del patrocinio (A-LOG);
- Attività di informazione: gestione della rivista TEME e del sito web istituzionale (A-INF);
- Attività di relazione a scopi scientifici e formativi: relazioni con partner pubblici e privati; relazioni con sponsor (A-REL);

DETTAGLIO.

(A-INT). Attività istituzionale ed interna alla Federazione ed alle Associazioni.

Descrizione: attività di gestione amministrativa, fiscale e patrimoniale ordinaria e straordinaria per il funzionamento ordinario della Federazione. FARE non possiede beni immobili. Gestione del Conto corrente dedicato alla Federazione. Gestione delle quote associative. Presentazione dichiarazione dei redditi. Dichiarazione IVA e IRAP.

Attività a rischio:

- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite);
- Dichiarazione dei redditi
- Redazione del Bilancio
- Transazioni finanziarie (pagamenti, incassi, cassa, valori di bollo)
- Gestione di denaro contante
- Gestione dei contenziosi
- Acquisizione di servizi interni e consulenze professionali
- Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali
- Predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali
- Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali

Livello di rischio e sistema di controllo: vedi schede reato

(A-CONV) - Attività Convegnistica.

Descrizione: Organizzazione di Convegni, Congressi nazionali, Workshop; Rapporti con la Fondazione; Rapporti con sponsor privati finalizzati a tali attività; Rapporti con Provider. Tale attività espone l'ente ad una serie di rischi da reato illustrate nei paragrafi successivi appartenenti a più di una tipologia. Espone inoltre la federazione ed i suoi organi ed agenti ad una serie di rischi da illecito collegate alle ipotesi di mancata legittimazione o di obbligo di astensione per conflitto di interessi, anche in forma potenziale o apparente, previste nel Codice Etico FARE.

Attività a rischio:

- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite)
- Richiesta di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività
- Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni legate ai rapporti con la SIAE
- Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici
- Gestione dei rapporti con sponsor o partner privati che siano anche aggiudicatari di forniture pubbliche gestite dai Referenti FARE
- Progettazione e realizzazione di eventi culturali, congressuali e mostre
- Affidamento di attività di manutenzioni (previste nel DLgs 81/2008)
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi
- Gestione dei rapporti con sponsor o partner privati che siano anche partecipanti a gare pubbliche in programma, progettazione o in corso di svolgimento presso l'amministrazione di appartenenza di amministratori F.A.R.E. di forniture pubbliche
- Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi

Livello di rischio e sistema di controllo: vedi schede reato

(A-LOG)- Concessione del patrocinio

Descrizione: Concessione del patrocinio ad attività formativa, convegnistica, pubblica o riservata ai soci, da parte di soggetti terzi (enti pubblici o privati, incluse altre associazioni) o da parte delle associazioni federate. Tale attività, oltre ad essere regolamentate sul piano procedurale, espone l'ente ad una serie di rischi da reato illustrate nei paragrafi successivi appartenenti a più di una tipologia. Espone inoltre la federazione ed i suoi organi ad una serie di rischi da illecito collegate alla mancata legittimazione o di obbligo di astensione per ipotesi di conflitto di interessi, più che altro in forma apparente, previste nel codice Etico FARE.

Attività a rischio:

- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite)
- Richiesta di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività
- Gestione dei rapporti con sponsor o partner privati che siano anche aggiudicatari di forniture pubbliche gestite dai Referenti FARE
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi
- Gestione dei rapporti con sponsor o partner privati che siano anche partecipanti a gare pubbliche in programma, progettazione o in corso di svolgimento presso l'amministrazione di appartenenza di amministratori F.A.R.E. di forniture pubbliche
- Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi

Livello di rischio e sistema di controllo: vedi schede reato

(A-INF) - Attività di informazione.

Descrizione: gestione degli organi di informazione (TEME, sito web) e delle attività cd. *social* (profili twitter, facebook, ecc.). Tale attività espone l'ente ad una serie di rischi da reato illustrate nei paragrafi successivi appartenenti a più di una tipologia. Espone inoltre la federazione ed i suoi organi ad una serie di rischi da illecito collegate alla mancata astensione per ipotesi di conflitto di interessi, più che altro in forma apparente, previste nel codice Etico FARE.

Attività a rischio:

- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite)
- Richiesta di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi
- Gestione dei rapporti, anche non finanziari, con sponsor o partner privati che siano anche partecipanti a gare pubbliche in programma, progettazione o in corso di svolgimento presso l'amministrazione di appartenenza di amministratori F.A.R.E. di forniture pubbliche
- Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi
- Gestione degli adempimenti connessi alla normativa in tema di diritto d'autore ai sensi della legge n. 633/1941
- Gestione dei Sistemi Informativi gestionali al fine di assicurare il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa nonché la Sicurezza Informatica
- Gestione del contenuto del sito Internet
- Gestione della sicurezza informatica

Livello di rischio e sistema di controllo: vedi schede reato

(A-REL) Attività di relazione a scopi scientifici e formativi.

Descrizione: Organizzazione o partecipazione a tavoli di lavoro, workshop, gruppi di studio o progetti comunque denominati organizzati/patrocinati/partecipati da enti di diritto pubblico o privato che implicino rapporti, più o meno diretti, con sponsor o finanziatori privati. Rapporti con Provider. Tale attività espone l'ente ad una serie di rischi da reato illustrate nei paragrafi successivi appartenenti a più di una tipologia. Espone inoltre la federazione ed i suoi organi ed agenti ad una serie di rischi da illecito collegate alle ipotesi di mancata legittimazione o di obbligo di astensione per conflitto di interessi, anche in forma potenziale o apparente, previste nel Codice Etico FARE.

Attività a rischio:

- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite)
- Richiesta di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività

- Partecipazione board / tavoli di lavoro con istituzioni pubbliche
- Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni legate ai rapporti con la SIAE
- Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici
- Gestione dei rapporti con sponsor o partner privati che siano anche aggiudicatari di forniture pubbliche gestite dai Referenti FARE
- Progettazione e realizzazione di eventi culturali, congressuali e mostre
- Affidamento di attività di manutenzioni (previste nel DLgs 81/2008)
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi
- Gestione dei rapporti con sponsor o partner privati che siano anche partecipanti a gare pubbliche in programma, progettazione o in corso di svolgimento presso l'amministrazione di appartenenza di amministratori F.A.R.E. di forniture pubbliche
- Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi
- Attività di investimento e accordi di collaborazione o altre forme di partnership.

Livello di rischio e sistema di controllo: vedi schede reato

9. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

9.1 Definizione di pubblica amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL ed Aziende ospedaliere;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”.

Ai sensi dell'articolo n. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il secondo comma

dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinvia all'art. 358 c.p. il quale recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

9.2 Le singole fattispecie di reato presupposto

Si riportano, di seguito, le singole fattispecie elencate agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 che, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi, potrebbero essere poste in essere da F.A.R.E. nell'ambito dello svolgimento della sua attività tipica.

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata. La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto non costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

La fattispecie di delitto si realizza qualora l'Ente - tramite chiunque (anche un soggetto esterno all'Ente) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute. La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato). Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; si ricade, invece, nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis c.p.. Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggirò impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 317 c.p. Concussione

"Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni".

La fattispecie in esame si realizza quando un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a se o altri, denaro/ utilità non dovutagli.

La condotta costringitiva deve minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Artt. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni."

La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per un atto d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d'ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Artt. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti.

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni».

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Il reato sarà integrato qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita, non ne annienta la libertà di autodeterminazione. In questo caso sarà punibile anche il soggetto privato indebitamente indotto alla promessa o alla dazione illecita.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Artt. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

Le disposizioni dell’articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall’art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

In base all’art. 321 c.p. colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall’incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli soprarichiamati.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319.

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) rifiuta l’offerta illecitamente avanzatagli.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma,

chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

Art. 322 bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;*
 - 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti della Comunità europea;*
 - 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
 - 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Comunità europea;*
 - 5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio*
- 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell’intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio . Ciò premesso, va detto che l’art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d’interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l’art. 322-bis c.p. incrimina anche l’offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell’Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare

a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali”.

Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

- 6) se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 7)omissis....”*

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico. La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità Europea”.

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art 640 ter c.p. Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o

intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante."

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione. Il reato colpisce gli interventi che consistono nell'adibire l'apparato informatico a scopi diversi da quelli per cui era stato destinato o nel manipolarne arbitrariamente i contenuti. Il dolo consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

Poiché sia integrata la circostanza aggravante dell'abuso della qualità di operatore del sistema, non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera.

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Costituisce fattispecie del reato, quale esempio, la frode realizzata attraverso collegamenti telematici o trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche Amministrazioni o ad enti pubblici o ad Autorità di vigilanza.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

9.3 Attività sensibili

Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati le principali attività sensibili e le funzioni aziendali maggiormente coinvolte che F.A.R.E. ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Valutazione
Attività istituzionale ed interna alla Federazione ed alle Associazioni; gestione amministrativa, fiscale e patrimoniale (A-INT): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Collegio dei Revisori <i>Fondazione</i>	Medio
Attività Convegnistica: Organizzazione di Convegni, Congressi nazionali, Workshop; rapporti con la Fondazione; rapporti con sponsor privati (A-CONV): tutte -	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	Alto
Concessione del patrocinio (A-LOG): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	Medio
Attività di relazione a scopi scientifici e formativi: relazioni con partner pubblici e privati; relazioni con sponsor (A-REL): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	Alto
Attività di informazione: gestione della rivista TEME e del sito web istituzionale (A-INF): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	Alto

9.4 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi di F.A.R.E., dei soci, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure interne.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dal Codice Etico per i rapporti con la PA.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi dell'Ente;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con F.A.R.E. o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per F.A.R.E.. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- prescindere da informazioni dovute.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di F.A.R.E. da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- la condotta non deve dare seguito alla richiesta;
- dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di controllo in essere nell'Ente è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico

- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Bilancio d'esercizio.

10. REATI SOCIETARI

10.1 Le singole fattispecie di reato presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati societari. Si descrivono di seguito le singole fattispecie contemplate dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 che, sulla base dell'analisi dei rischi effettuata, potrebbero essere poste concretamente in essere da F.A.R.E..

Si precisa che l'art. 25 ter disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente *“in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”*.

Art 2621 c.c. False comunicazioni sociali

“Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalle società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità e le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.”

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. “reato proprio”), nonché coloro che secondo l'art. 110 c.p. concorrono nel reato da questi ultimi commesso;

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 2622 comma 1 c.c. False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

Rispetto al reato previsto dall'art. 2621 c.c., la fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622 c.c. consta dell'ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato ai soci o creditori ed è punibile a querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi della Fondazione, ovvero alle società di revisione. Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;

- si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno”.

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori. La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall’art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci. Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell’interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell’ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti intragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un’altra società del gruppo.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale. Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale. Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

Il reato presupposto è quello previsto dal 3° comma dell'art. 2635 c.c. La responsabilità amministrativa derivante dal reato in commento ricade sull'ente cui appartiene il corruttore, in quanto ente avvantaggiato dalla condotta corruttiva.

Il reato è integrato dalla dazione/promessa di denaro o di altra utilità da parte di “chiunque” a favore dei soggetti qualificati di cui ai commi 1° e 2°.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

10.2 Attività sensibili

Con riferimento ai reati societari le principali attività sensibili e le funzioni aziendali maggiormente coinvolte che F.A.R.E. ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Valutazione
Attività istituzionale ed interna alla Federazione ed alle Associazioni; gestione amministrativa, fiscale e patrimoniale (A-INT): <ul style="list-style-type: none">- Gestione di denaro contante- Gestione dei contenziosi- Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali- Gestione della contabilità	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Collegio dei Revisori Fondazione	Alto

<p>Attività Convegnistica: Organizzazione di Convegni, Congressi nazionali, Workshop; rapporti con la Fondazione; rapporti con sponsor privati (A-CONV): tutte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite) - Richiesta di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività - Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni legate ai rapporti con la SIAE - Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici 	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	<p>Medio</p>
<p>Concessione del patrocinio (A-LOG):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite) - Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi - Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi 	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	<p>Basso</p>
<p>Attività di relazione a scopi scientifici e formativi: relazioni con partner pubblici e privati; relazioni con sponsor (A-REL):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite) - Richiesta di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività - Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici - Gestione dei rapporti con sponsor o partner privati che siano anche aggiudicatari di forniture pubbliche gestite dai Referenti FARE - Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi - Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi - Attività di investimento e accordi di collaborazione o altre forme di partnership. 	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	<p>Alto</p>
<p>Attività di informazione: gestione della rivista TEME e del sito web istituzionale (A-INF):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite) - Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi - Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi - Gestione dei Sistemi Informativi gestionali al fine di assicurare il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa nonché la Sicurezza Informatica - Gestione della sicurezza informatica 	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	<p>Alto</p>

10.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi di F.A.R.E., dei soci, dei consulenti, dei partner, delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure..

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e degli Organi, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare,
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate

sensibili. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie dell'Ente; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il sistema di controllo in essere nell'Ente è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Bilancio di esercizio

11. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

11.1 Le singole fattispecie di reato presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati contro la fede pubblica.

Si elencano qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001 che si ritengono realizzabili da parte di F.A.R.E..

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate”.*

La norma punisce le condotte di contraffazione o alterazione di monete nazionali o straniere, di introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, di detenzione, spendita e messa in circolazione o comunque di acquisto o ricezione di moneta falsa allo scopo di metterla in circolazione.

La contraffazione consiste in una imitazione del vero e si realizza creando una specie metallica o una carta di pubblico credito che imiti quelle vere, idonee ad ingannare, dunque spendibili.

L'alterazione di moneta si realizza quando un soggetto altera in qualsiasi modo monete genuine col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore o quando un soggetto altera monete genuine scemandone in qualsiasi modo il valore (v. art. 454 c.p.).

Il reato può essere posto in essere da chiunque.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103 a € 516”.

Il reato punisce la condotta di alterazione di monete.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Trattasi di figura residuale rispetto a quelle di cui agli artt. 453 e 454 c.p., a cui si rinvia per le nozioni comuni a tale fattispecie.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00”.

Per configurare il delitto è necessario che l'agente abbia ricevuto monete false in buona fede; però, dopo averle ricevute, l'agente deve rendersi conto della loro falsità e, dolosamente, deve spenderle o metterle in circolazione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.

Ai fini di tale fattispecie è necessario che i valori siano ancora in corso o, se fuori corso, ne deve essere ancora consentito il cambio con quelli in corso.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

L'uso penalmente rilevante è quello conforme alla normale destinazione (sono irrilevanti l'uso ornamentale o collezionistico).

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

11.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili svolte da F.A.R.E. in riferimento ai reati sopra menzionati e le funzioni maggiormente coinvolte sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Valutazione
<p>Attività istituzionale ed interna alla Federazione ed alle Associazioni; gestione amministrativa, fiscale e patrimoniale (A-INT):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione di denaro contante - Gestione dei contenziosi - Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali - Gestione della contabilità 	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Collegio dei Revisori <i>Fondazione</i></p>	<p>Alto</p>
<p>Attività Convegnistica: Organizzazione di Convegni, Congressi nazionali, Workshop; rapporti con la Fondazione; rapporti con sponsor privati (A-CONV):</p> <p>Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite)</p> <p>Richiesta di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività</p> <p>Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni legate ai rapporti con la SIAE</p> <p>Negoziante e stipula di contratti con soggetti pubblici</p>	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	<p>Medio</p>
<p>Concessione del patrocinio (A-LOG):</p> <p>Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite)</p> <p>Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi</p> <p>Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi</p>	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	<p>Basso</p>
<p>Attività di relazione a scopi scientifici e formativi: relazioni con partner pubblici e privati; relazioni con sponsor (A-REL):</p> <p>Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite)</p> <p>Richiesta di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività</p> <p>Negoziante e stipula di contratti con soggetti pubblici</p> <p>Gestione dei rapporti con sponsor o partner privati che siano anche aggiudicatari di forniture pubbliche gestite dai Referenti FARE</p> <p>Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi</p> <p>Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi</p> <p>Attività di investimento e accordi di collaborazione o altre forme di partnership.</p>	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	<p>Alto</p>

<p>Attività di informazione: gestione della rivista TEME e del sito web istituzionale (A-INF):</p> <p>Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite)</p> <p>Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi</p> <p>Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi</p> <p>Gestione dei Sistemi Informativi gestionali al fine di assicurare il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa nonché la Sicurezza Informatica</p> <p>Gestione della sicurezza informatica</p>	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	<p>Alto</p>
---	---	-------------

11.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi di F.A.R.E., dei consulenti, dei partner, delle società di service e delle partecipate di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi e le procedure previste da F.A.R.E..

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta per pagamenti.

A tal fine l'Ente adotta tutte le cautele necessarie, riducendo al minimo tutte le operazioni in contanti. Il sistema di controllo in essere nell'Ente è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza

12. REATI INFORMATICI

12.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati informatici. Si elencano qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 che potrebbero essere poste in essere da F.A.R.E..

Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.

La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l'utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:

– Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;

– Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;

– Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;

– Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;

– Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”;

– Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;

– Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476,

477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;

- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”; - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a €309,00”;

- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”;

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”;

- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;

- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;

- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”;

- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”;

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le

disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.

Tali ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili in F.A.R.E..

Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 5) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 6) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 7) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Commette il delitto chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

A protezione dell'accesso a programmi riservati sono previsti dei codici d'accesso riservati, nominativi o numerici (password) la cui disponibilità di utilizzo è riservata agli utenti del sistema informatico. L'art. 615 quater configura un reato di pericolo tendente ad evitare la consumazione di più gravi delitti contro la riservatezza o contro il patrimonio.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a €10.329”.

Commette il delitto chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Il delitto consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 617 quinquies c.p. Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-

quater”.

Commette il delitto chiunque installi apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

Il reato si configura quando un soggetto danneggia informazioni, dati e programmi informatici altrui.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si configura quando il danneggiamento ha ad oggetto dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il delitto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 - bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1 del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il delitto è commesso se il fatto di cui all’art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E. anche con riferimento ai profili di prossimità illustrati al paragrafo 3 con le funzioni svolte dai propri associati in quanto appartenenti a pubbliche amministrazioni.

12.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili e le funzioni aziendali maggiormente coinvolte, con riferimento ai reati informatici, che F.A.R.E. ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Valutazione
Attività istituzionale ed interna alla Federazione ed alle Associazioni; gestione amministrativa, fiscale e patrimoniale (A-INT): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Collegio dei Revisori Fondazione	Medio
Attività Convegnistica: Organizzazione di Convegni, Congressi nazionali, Workshop; rapporti con la Fondazione; rapporti con sponsor privati (A-CONV): tutte -	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Singoli Agenti Delegati Provider Fondazione	Alto
Concessione del patrocinio (A-LOG): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider Fondazione	Medio

Attività di relazione a scopi scientifici e formativi: relazioni con partner pubblici e privati; relazioni con sponsor (A-REL): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	Alto
Attività di informazione: gestione della rivista TEME e del sito web istituzionale (A-INF): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	Alto

12.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi di F.A.R.E., dei soci, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi e le procedure previste da F.A.R.E. ed osservare le norme vigenti in materia.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare dati o sistemi informatici di pubblica utilità o meno.

Il sistema di controllo in essere nell'Ente è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- *DPS ex D.lgs. n. 196/2003 e relativi allegati*

13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

13.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto d'autore. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01 che all'esito dell'attività di analisi dei rischi risultano potenzialmente configurabili in F.A.R.E..

Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633

"[comma I]. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel territorio dello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

A-Bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (Omissis);

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

[II]. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

[comma III]. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[IV]. La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire."

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due condotte, ovvero: la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a- bis); e la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3).

Nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse dell'Ente qualora venissero caricati sul sito Internet della stessa dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

“[I]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

[II]. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.”

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata". Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE. Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse dell'Ente qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 171 ter Legge 22 aprile 1941, n. 633

"[1]. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102- quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese

quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies , ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

[II]. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma

1 . [III]. La pena è diminuita se il fatto è di particolare

tenuità.

[IV]. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

[V]. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."

La norma punisce molteplici condotte criminose: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Tali ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili in F.A.R.E..

Art. 171 septies Legge 22 aprile 1941, n. 633

"[I]. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."

La fattispecie in esame punisce la mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o la falsa dichiarazione circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 181 bis comma 2.

Tali ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili in F.A.R.E..

Art. 171 octies Legge 22 aprile 1941, n. 633

"[I]. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

[II]. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità."

La norma punisce la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Tali ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili in F.A.R.E..

13.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili e le funzioni maggiormente coinvolte, con riferimento ai reati di violazione del diritto d'autore, che F.A.R.E. ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Valutazione
--------------------	--------------------	-------------

Attività istituzionale ed interna alla Federazione ed alle Associazioni; gestione amministrativa, fiscale e patrimoniale (A-INT): Nessuna	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Collegio dei Revisori <i>Fondazione</i>	-
Attività Convegnistica: Organizzazione di Convegni, Congressi nazionali, Workshop; rapporti con la Fondazione; rapporti con sponsor privati (A-CONV): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	Alto
Concessione del patrocinio (A-LOG): nessuna	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	-
Attività di relazione a scopi scientifici e formativi: relazioni con partner pubblici e privati; relazioni con sponsor (A-REL): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	Alto
Attività di informazione: gestione della rivista TEME e del sito web istituzionale (A-INF): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	Alto

13.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi di F.A.R.E., dei soci, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi e le procedure previste da F.A.R.E. ed osservare le norme vigenti in materia di proprietà intellettuale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- connettere ai sistemi informatici del Gruppo, personal computer, periferiche e altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito Internet dell'Ente al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

Il sistema di controllo in essere nell'Ente è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- *DPS ai sensi della D.Lgs. 196/03 e relativi allegati.*

14. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

14.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati di riciclaggio e ricettazione. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001 ritenute concretamente applicabili alla realtà del F.A.R.E..

Art. 648 c.p. Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

L'art. 648 c.p. incrimina chi fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l'autore del reato principale e il terzo acquirente. L'ultimo comma dell'art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività

professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a “investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 648 ter. 1 c.p. Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Trattasi di una fattispecie di nuovo conio introdotta dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio".

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie. Vengono punite esclusivamente quelle condotte capaci di rendere obiettivamente difficoltosa l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Ai sensi del comma 4 la punibilità della condotta è esclusa quando il denaro, i beni o le altre utilità siano destinati all'utilizzazione o al godimento personale.

Con riferimento all'elemento psicologico il delitto di autoriciclaggio è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altra utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Ai fini della configurabilità del delitto autoriciclaggio vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica. Nel novero di tali delitti rientrano senz'altro fattispecie ad oggi non contemplate nel catalogo dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, quali, ad esempio, i reati tributari, i cui proventi vengono maturati all'interno dell'ente stesso e quasi automaticamente reimpiegati nel ciclo produttivo stesso.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

14.2 Attività sensibili

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati attraverso il reato di autoriciclaggio potrebbero essere reimpiegati nell'Ente proventi di un illecito ancorché non rientrante tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente. In quest'ottica F.A.R.E. ha ritenuto opportuno dare rilevanza ed autonoma dignità ad una tipologia di reato d'impresa non prevista direttamente dal Decreto ma che, in virtù delle condotte sanzionate, risulta, prima facie, a rischio in relazione alla propria operatività, ovvero quella dei reati tributari e per la cui trattazione si fa integrale rinvio ai successivi paragrafi 15.2 e 15.3.

Le principali attività sensibili e le funzioni maggiormente coinvolte, con riferimento ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione, che F.A.R.E. ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Valutazione

<p>Attività istituzionale ed interna alla Federazione ed alle Associazioni; gestione amministrativa, fiscale e patrimoniale (A-INT): tutte</p>	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Collegio dei Revisori Fondazione</p>	<p>Alto</p>
<p>Attività Convegnistica: Organizzazione di Convegni, Congressi nazionali, Workshop; rapporti con la Fondazione; rapporti con sponsor privati (A-CONV):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite) - Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici - Gestione dei rapporti con sponsor o partner privati - Progettazione e realizzazione di eventi culturali, congressuali e mostre - Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi - Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi 	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Singoli Agenti Delegati Provider Fondazione</p>	<p>Medio</p>
<p>Concessione del patrocinio (A-LOG):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite) - Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi - Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi 	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider Fondazione</p>	<p>Basso</p>
<p>Attività di relazione a scopi scientifici e formativi: relazioni con partner pubblici e privati; relazioni con sponsor (A-REL):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite) - Richiesta di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività - Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici - Gestione dei rapporti con sponsor o partner privati che siano anche aggiudicatari di forniture pubbliche gestite dai Referenti FARE - Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi - Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi - Attività di investimento e accordi di collaborazione o altre forme di partnership. 	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider Fondazione</p>	<p>Alto</p>

<p>Attività di informazione: gestione della rivista TEME e del sito web istituzionale (A-INF):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite) - Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi - Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi - Gestione dei Sistemi Informativi gestionali al fine di assicurare il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa nonché la Sicurezza Informatica - Gestione della sicurezza informatica 	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider Fondazione</p>	<p>Alto</p>
---	--	-------------

14.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi di F.A.R.E., dei soci, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- effettuare operazioni sulle eccedenze di bilancio in contrasto con quanto previsto dallo Statuto;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti in violazione dei limiti imposti dalla vigente normativa antiriciclaggio.

Il sistema di controllo in essere nell'Ente è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza

15. REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

15.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati di ostacolo alla giustizia. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001 che, sulla base dell'analisi dei rischi, potrebbero essere poste in essere da F.A.R.E..

Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere . Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità .

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

15.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Valutazione
Attività istituzionale ed interna alla Federazione ed alle Associazioni; gestione amministrativa, fiscale e patrimoniale (A-INT): <ul style="list-style-type: none">- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concesse da soggetti pubblici e non di mercato (es. contributi dei soci, contributi da parte di amministrazioni pubbliche a qualunque titolo percepite);- Dichiarazione dei redditi- Redazione del Bilancio- Gestione dei contenziosi- Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali- Predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali- Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Collegio dei Revisori Fondazione	Alto

<p>Attività Convegnistica: Organizzazione di Convegni, Congressi nazionali, Workshop; rapporti con la Fondazione; rapporti con sponsor privati (A-CONV): NESSUNA</p>	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	
<p>Concessione del patrocinio (A-LOG): NESSUNA</p>	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	
<p>Attività di relazione a scopi scientifici e formativi: relazioni con partner pubblici e privati; relazioni con sponsor (A-REL): NESSUNA</p>	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	
<p>Attività di informazione: gestione della rivista TEME e del sito web istituzionale (A-INF): NESSUNA</p>	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	

15.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi di F.A.R.E., dei soci, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Il sistema di controllo in essere nell'Ente è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza

16. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

16.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati di criminalità organizzata. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001 che si ritengono ragionevolmente realizzabili all'interno di F.A.R.E..

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al “quando”) “tre o più persone” si sono effettivamente “associate” per commettere più delitti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

16.2 Attività sensibili

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi reati espressamente previsti dal D.Lgs. 231/01 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente. Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle singole Parti Speciali (cui occorre rinviare) indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno. Viceversa, l'Ente

ha ritenuto opportuno dare rilevanza ed autonoma dignità ad una tipologia di reato d'impresa non prevista direttamente dal Decreto ma che, in virtù delle condotte sanzionate, risulta, *prima facie*, a rischio in relazione alla propria operatività ovvero quella dei reati tributari.

I reati tributari, previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205", sono i seguenti:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- Dichiarazione infedele;
- Omessa dichiarazione;
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Omesso versamento di ritenute certificate;
- Omesso versamento di IVA;
- Indebita compensazione;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di criminalità organizzata, che F.A.R.E. ha rilevato al suo interno sono tutte quelle riportate nel presente Modello e quelle che potrebbero comportare un'ipotesi di associazione tra tre o più persone con la finalità di commettere uno dei reati compresi nel D.Lgs 231/2001. Particolare rilevanza hanno le seguenti attività e funzioni:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Valutazione
Attività istituzionale ed interna alla Federazione ed alle Associazioni; gestione amministrativa, fiscale e patrimoniale (A-INT): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Collegio dei Revisori <i>Fondazione</i>	Medio
Attività Convegnistica: Organizzazione di Convegni, Congressi nazionali, Workshop; rapporti con la Fondazione; rapporti con sponsor privati (A-CONV): tutte -	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	Alto

Concessione del patrocinio (A-LOG): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	Medio
Attività di relazione a scopi scientifici e formativi: relazioni con partner pubblici e privati; relazioni con sponsor (A-REL): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	Alto
Attività di informazione: gestione della rivista TEME e del sito web istituzionale (A-INF): tutte	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	Alto

16.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi di F.A.R.E., dei soci, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di riferimento.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste

dalla legge. Il sistema di controllo in essere nell'Ente è

composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza

17. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

17.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 che si ritengono applicabili alla realtà di F.A.R.E., sulla scorta dei risultati dell'attività di analisi dei rischi allegata al Modello.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

Art. 590 comma 3 c.p. Lesioni personali colpose.

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio. Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;– se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

17.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili e le funzioni aziendali maggiormente coinvolte, con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che F.A.R.E. ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Valutazione
Attività istituzionale ed interna alla Federazione ed alle Associazioni; gestione amministrativa, fiscale e patrimoniale (A-INT): NESSUNA	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Collegio dei Revisori <i>Fondazione</i>	-
Attività Convegnistica: Organizzazione di Convegni, Congressi nazionali, Workshop; rapporti con la Fondazione; rapporti con sponsor privati (A-CONV): - Richiesta di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività - Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici - Progettazione e realizzazione di eventi culturali, congressuali e mostre - Affidamento di attività di Manutenzioni (previste nel DLgs 81/2008) - Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	MEDIO

Concessione del patrocinio (A-LOG): NESSUNA	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	-
Attività di relazione a scopi scientifici e formativi: relazioni con partner pubblici e privati; relazioni con sponsor (A-REL): NESSUNA	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	-
Attività di informazione: gestione della rivista TEME e del sito web istituzionale (A-INF): NESSUNA	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i>	-

17.3 Sistema di controllo

Per la materia in esame le procedure *ad hoc* sono dettate direttamente dal Testo Unico del 9 aprile 2008, che disciplina dettagliatamente gli adempimenti in capo alle società.

È fatto espresso obbligo agli Organi di F.A.R.E., ai soci, consulenti, partner e società di service di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate dall'Ente;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi e/o comunque adoperarsi per ridurli al minimo;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

Il sistema di controllo in essere nell'Ente è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico

- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza

18. REATI DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DEL PERMESSO DISOGGIORNO

18.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno. Si riporta di seguito la fattispecie contemplata dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001, ritenuta realizzabile da F.A.R.E..

Art. 22 comma 12 bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

12. "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato."

12-bis. "Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente solo se la condotta è aggravata da una delle circostanze contemplate dal comma 12-bis.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in F.A.R.E..

18.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili e le seguenti funzioni maggiormente coinvolte:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte	Valutazione
Attività istituzionale ed interna alla Federazione ed alle Associazioni; gestione amministrativa, fiscale e patrimoniale (A-INT): NESSUNA	Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Collegio dei Revisori Fondazione	-

<p>Attività Convegnistica: Organizzazione di Convegni, Congressi nazionali, Workshop; rapporti con la Fondazione; rapporti con sponsor privati (A-CONV):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività - Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici - Progettazione e realizzazione di eventi culturali, congressuali e mostre - Affidamento di attività di Manutenzioni (previste nel DLgs 81/2008) - Rapporti con fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi (in particolare realizzazione di eventi a mezzo imprese incaricate) 	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza/tesoriere Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	<p style="text-align: center;">MEDIO</p>
<p>Concessione del patrocinio (A-LOG): NESSUNA</p>	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	<p style="text-align: center;">-</p>
<p>Attività di relazione a scopi scientifici e formativi: relazioni con partner pubblici e privati; relazioni con sponsor (A-REL): NESSUNA</p>	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	<p style="text-align: center;">-</p>
<p>Attività di informazione: gestione della rivista TEME e del sito web istituzionale (A-INF): NESSUNA</p>	<p>Consiglio Direttivo Presidenza Consiglio di Presidenza Singoli Agenti Delegati Provider <i>Fondazione</i></p>	<p style="text-align: center;">-</p>

18.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi di F.A.R.E., dei soci, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001 in materia di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno; sono altresì proibite le violazioni dei principi ed delle procedure aziendali.

Il sistema di controllo in essere nell'Ente è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Organismo di Vigilanza

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE.

Il presente modello organizzativo entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio direttivo. Il Consiglio di Presidenza nomina, entro 30 giorni dalla approvazione del Modello, tre membri provenienti dalle proprie associazioni, in possesso dei requisiti di compatibilità previsti dal presente modello, con l'incarico di approvare il Regolamento di funzionamento del ODV.

In mancanza di indicazioni divergenti del Consiglio, una volta approvato il Regolamento tale organismo può essere confermato sino a naturale scadenza del primo mandato che scade dopo il primo anno di elezione del Consiglio di Presidenza successivo a quello in carica al momento della nomina.

Entro 120 giorni dalla approvazione del Modello Il consiglio direttivo approva il nuovo Codice Etico della FARE secondo le indicazioni di cui al presente modello.

Il Regolamento del OdV ed il codice Etico costituiscono allegati al presente documento .

ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controlli i seguenti documenti:

1. Elenco Reati 231 aggiornato
2. Regolamento per il funzionamento del ODV
3. Codice Etico